

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 16 dicembre 2008 (17.12)

(Or. fr)

Fascicolo interistituzionale: 2008/0162 (CNS)

17103/08

JUSTCIV 263 TRANS 469

## **NOTA**

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Coreper/Consiglio
n. doc. prec.:	13826/08 JUSTCIV 214 et 15013/08 JUSTCIV 232 TRANS 369
n. prop. Com:	12135/08 JUSTCIV 159
Oggetto:	Decisione del Consiglio sull'adesione della Comunità europea alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati
	congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001

1. L'11 agosto 2008 la Commissione ha presentato una proposta modificata di decisione del Consiglio sulla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001<sup>1</sup> (in seguito denominati, rispettivamente, "la convenzione di Città del Capo" e "il protocollo aeronautico").

<sup>1</sup> Doc. 12135/08 JUSTCIV 159.

17103/08 ans/ANS/as 1 DG H 2A

- 2. Tale proposta modificava le proposte concernenti, rispettivamente, la firma e la conclusione da parte della Comunità della convenzione di Città del Capo e del protocollo aeronautico, presentate dalla Commissione il 17 dicembre 2002<sup>1</sup>. Le proposte in questione non hanno dato luogo all'adozione da parte del Consiglio. Poiché nel frattempo la proposta di firma è diventata obsoleta in seguito all'entrata in vigore della convenzione di Città del Capo e del protocollo aeronautico, la Commissione ha ritenuto opportuno presentare una proposta modificata di conclusione dei due strumenti da parte della Comunità.
- 3. La proposta modificata si fonda sull'articolo 61, lettera c) del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma e paragrafo 3, primo comma. Tenuto conto di questa base giuridica, il Consiglio ha deciso di consultare il Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione. L'adozione del parere del Parlamento europeo è prevista nella seduta plenaria del 18 dicembre 2008.
- 4. La proposta modificata è stata esaminata dal Comitato per le questioni di diritto civile (Questioni generali) nel corso di due riunioni. È stato possibile raggiungere un accordo di massima sulla decisione quanto al merito e sulle dichiarazioni accluse alla decisione che saranno presentate dalla Comunità all'atto del deposito dello strumento di adesione. Durante le discussioni, il comitato ha deciso inoltre di riportare i due progetti di dichiarazione del Consiglio e della Commissione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio, sui quali v'era accordo nel 2003<sup>2</sup>. I due progetti di dichiarazione figurano in allegato alla presente nota.
- 5. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della decisione.
- 6. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

17103/08 ans/ANS/as 2 DG H 2A

Doc. 15904/02 JUSTCIV 207 TRANS 330 RESTREINT UE (declassificato nel febbraio 2003, doc. 15904/1/02 REV 1)).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedansi gli allegati II e III del doc. 13967/03 JUSTICIV 208 TRANS 275.

- 7. Considerato quanto precede, il Coreper/Consiglio è invitato a:
  - a) adottare la decisione del Consiglio sull'adesione della Comunità europea alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001, il cui testo figura nel doc. 15013/08 JUSTCIV 232 TRANS 369, previa messa a punto giuridico-linguistica,
  - b) prendere atto delle dichiarazioni accluse alla decisione che la Comunità presenterà all'atto del deposito dello strumento di adesione e
  - c) decidere di iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio in cui sarà adottata la decisione le due dichiarazioni del Consiglio e della Commissione riportate in allegato alla presente nota.

17103/08 ans/ANS/as DG H 2A

Progetti di dichiarazione del Consiglio e della Commissione
da iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio in cui sarà adottata
la decisione sull'adesione della Comunità europea alla convenzione relativa
alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo
riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati
congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001

- 1. Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'adesione della Comunità alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al relativo protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001, è effettuata fatta salva la competenza degli Stati membri per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza. Gli Stati membri non faranno alcuna dichiarazione, ma restano competenti per modificare il loro diritto nazionale in materia di procedure di insolvenza nelle materie disciplinate dall'articolo XXX, paragrafo 3 di detto protocollo. Tale competenza non è pregiudicata dal fatto che la Comunità non farà alcuna dichiarazione ammessa da tale disposizione.
- 2. Le dichiarazioni che la Comunità farà, in occasione dell'adesione alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, in virtù dell'articolo 55 di detta convenzione lasciano impregiudicata la facoltà di uno Stato membro di applicare i provvedimenti provvisori di cui all'articolo 13 della convenzione stessa conformemente al suo diritto interno e all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>1</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.